

Addì, 25 gennaio 2007 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza si sono incontrati:

La Sezione Costruttori Edili della stessa Associazione in persona del Referente per la linea sindacale Pierandrea Aggularo e del Coordinatore della Commissione Sindacale Antonio Tamiozzo assistiti da Andrea Crisci della predetta Associazione

e

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. di Vicenza in persona del Segretario Provinciale Giacomo Pirro

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini – F.I.L.C.A. di Vicenza in persona del Segretario Provinciale Loris Citton

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive – F.L.L.L.E.A. di Vicenza in persona del Segretario Provinciale Antonio Toniolo.

Le parti, preso atto che con l'accordo 27 ottobre 2006 di rinnovo del ccpl 22 gennaio 2003 era stata convenuta l'istituzione in via sperimentale, con decorrenza 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, di una nuova prestazione straordinaria della Cassa Edile di Vicenza ad integrazione del trattamento retributivo contrattuale di malattia per il personale apprendista operaio iscritto alla stessa Cassa Edile da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni contrattuali all'Ente paritetico, da erogare in sostituzione dell'indennità economica di malattia non riconosciuta dall'INPS per i dipendenti inquadrati con detta qualifica;

che le parti, nel richiamato accordo di rinnovo, avevano peraltro concordato apposita clausola di "dissolvenza" in forza della quale la predetta nuova prestazione straordinaria della Cassa Edile avrebbe potuto essere oggetto di revisione anche totale a fronte del sopravvenire, in sede legislativa o contrattuale nazionale, di nuove discipline sulla materia;

che la Legge Finanziaria per il 2007 (L.27 dicembre 2006 n.296) ha stabilito, all'art.1 comma 773, l'estensione, con decorrenza 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia INPS secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati;

che detta nuova disciplina di legge risponde pienamente alla finalità di valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato e tutela dei lavoratori assunti con tale rapporto che avevano condotto le parti a prevedere, nel richiamato accordo di rinnovo del ccpl, l'istituzione sperimentale della nuova prestazione straordinaria della Cassa Edile di Vicenza e che sono quindi venuti meno i presupposti per la sua erogazione;

tutto quanto sopra premesso

convengono che la prestazione straordinaria Cassa Edile come in precedenza individuata non abbia più corso in relazione all'introduzione dal 1° gennaio 2007 della nuova disciplina di legge in materia di indennità giornaliera di malattia per i lavoratori apprendisti.

Le parti confermano con l'occasione che dal 1° gennaio 2007 deve invece intendersi attivata la nuova prestazione straordinaria della Cassa Edile di Vicenza sostitutiva del trattamento INPS CIG ordinaria per eventi metereologici di cui potrà fruire il personale apprendista operaio iscritto alla stessa Cassa Edile da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni contrattuali all'Ente paritetico.

Di quanto sopra si darà comunicazione al Comitato di Gestione della Cassa Edile di Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto